Copertura assicurativa contro le calamità naturali: obbligo dall’1 gennaio 2025

L’obbligo assicurativo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 101 e ss. della L. 30 dicembre 2023, n. 213), entrerà in vigore il **1° gennaio 2025** e interesserà **tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia**, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, **rilevati a bilancio.** Manca però ancora la definizione degli aspetti attuativi, che deve avvenire attraverso la pubblicazione del decreto interministeriale presentato dal Mimit il 23 settembre 2024 e al vaglio del Consiglio di Stato dal 14 novembre, secondo la stampa specializzata: esso **definisce le imprese soggette all’obbligo assicurativo, l’oggetto della copertura assicurativa e le calamità naturali e gli eventi catastrofali da assicurare** (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane).

I **premi** saranno proporzionali al rischio, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati.

Le compagnie assicurative, entro i limiti della propria tolleranza al rischio e in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale, **non potranno rifiutarsi di stipulare polizze con le imprese.** SACE S.p.A. potrà riassicurare il rischio assunto dalle compagnie assicurative mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni, a condizioni di mercato.

I soggetti obbligati

Sono **esclusi** dall’**obbligo assicurativo**, in quanto non iscritti nel registro delle imprese i **piccoli imprenditori** o

i **coltivatori diretti** del fondo, gli **artigiani**, i **piccoli commercianti** e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

I **beni da assicurare**
La stipula delle polizze assicurative si applica specificamente ai **beni patrimoniali** classificati come **immobili**, **impianti** e **macchinari**, come indicato nell'articolo 2424 del c.c. (voce B-II, numeri 1), 2) e 3)).
Le aziende dovranno stipulare polizze per i beni immobili quali: **terreni, fabbricati, macchinari, le attrezzature industriali e commerciali.** Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione, lo stesso deve prevedere un **eventuale scoperto** o **franchigia** non superiore al **15%** del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.

Le calamità
La normativa specifica che l'assicurazione deve coprire i danni **cagionati** da calamità naturali e eventi catastrofali quali:

- **terremoti**
- **alluvioni**
- **frane**
- **inondazioni**
- **esondazioni**.

Le imprese che non avranno stipulato un'assicurazione entro il termine previsto vedranno ridotte le loro possibilità di accedere a contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie pubbliche, soprattutto in caso di calamità naturali.

(MF/ms)